

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "OMSHANTIHOME- residenza yoga"

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli art. 36 e ss Codice Civile, dell'Art. 90 legge 289/2001 e della legge 383/000, denominata " **OmShantiHome Associazione Sportiva Dilettantistica**".

Art. 2- SEDE E DURATA

L'associazione ha Sede Legale nel comune di Favignana, Strada Provinciale di Punta Sottile 13 e ha durata illimitata.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Potrà istituire altre sedi secondarie e sezioni.

Art. 3- SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha fine di lucro ed agirà nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. I proventi non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione si propone di svolgere la promozione e la diffusione delle attività in campo sportivo, culturale, ricreativo, di assistenza sociale, con particolare attenzione:

- L'attività sportiva finalizzata al fitness ed alla salute e Ginnastica per tutti
- Alla cura della postura e del corpo con metodi olistici, massaggi e terapie mirate.
- Alla realizzazione di corsi e seminari sui metodi e principi delle discipline orientali, con particolare riferimento alle pratiche Yoga e al massaggio Thailandese, per la divulgazione della conoscenza di tali insegnamenti e dei benefici sulla salute fisica e mentale delle persone;
- all'organizzazione o al finanziamento di corsi, seminari e spettacoli culturali, teatrali, cinematografici, musicali e di intrattenimento;
- alla promozione ed organizzazione di attività turistiche, gite, seminari, viaggi, soggiorni, anche in collaborazione con altre associazioni similari e anche con supporto tecnico di agenzie specializzate, rivolte ai soci dell'associazione, al fine di dare soddisfazione ai bisogni di conoscenza, di arricchimento culturale e di ricreazione dei soci;
- all'organizzazione di feste popolari legate alle tradizioni locali, nazionali ed internazionali;
- alla promozione o finanziamento, anche in concorso con altre enti ed associazioni di iniziative di assistenza rivolte a categorie socialmente deboli o a soggetti in difficoltà personale, sociale, culturale, con un'apertura a collaborazioni anche a livello internazionale;
- alla promozione del senso di integrità dell'uomo e dello spirito sociale e comunitario, anche attraverso l'organizzazione di un servizio di distribuzione di cibi e bevande all'interno dei locali dell'associazione esclusivamente per i soci dell'associazione stessa o di altre associazioni riconosciute dagli enti del ministero degli Interni, al fine di far sì che l'associazione possa rappresentare un punto di ritrovo e d'incontro per tutti gli iscritti;
- alla promozione di iniziative tese a favorire l'associazionismo dei cittadini, l'impegno sociale, compatibilmente con le finalità indicate dal presente Statuto;
- alla messa a disposizione di locali, strutture, impianti dell'associazione al fine di favorire l'associazionismo dei cittadini, l'impegno sociale compatibilmente con finalità indicate dal presente statuto;
- alla promozione della formazione extra scolastica e alla promozione sociale attraverso l'organizzazione di iniziative finalizzate allo scopo indicato o la messa a disposizione di locali, strutture, impianti dell'associazione;
- alla pubblicazione dei libri, opuscoli, manifesti, periodici, materiali pubblicitari e divulgativi attinenti le tematiche storiche, culturali, sociali, ambientali, o relativi alla vita dell'associazione.

Potrà anche affiliarsi alle competenti Federazioni CONI e/o ad altri organismi. L'associazione pur non avendo fini di lucro – potrà svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché in via sussidiaria e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di contribuire a coprirne le spese di gestione e di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 4- DOMANDA DI AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli .

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo indicando:
 - a) Il nome e cognome, luogo di nascita, professione, residenza codice fiscale;
 - b) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni;

Art. 5- DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6- DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Art. 7- RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo può estinguersi per morte o estinzione dell'ente e:

- per recesso del socio: Il socio potrà recedere dall'associazione dandone comunicazione al Presidente con lettera raccomandata A.R. oppure via P.e.c (posta elettronica certificata); ed il recesso diventerà effettivo a partire dalla data di ricevimento di detta lettera;
- Per morosità: Protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- per decadenza: In Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto dalla qualità di socio chi non provvede a versare la quota associativa nei termini e nei modi fissati dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione all'interessato;
- per espulsione: il Consiglio Direttivo potrà, per gravi motivi, deliberare l'espulsione di un socio. Contro tale delibera inviata per raccomandata A.R. al domicilio risultante all'Associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea con nota scritta depositata presso la Sede Legale dell'Associazione entro 30 giorni dalla data di arrivo della raccomandata; in tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla decisione dell'Assemblea.

I Soci che recedono, decadono o vengono espulsi non avranno alcun diritto a ripetere la quota o contributo versati prima di perdere la qualità di Socio

Art. 8- PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dai contributi per quota associativa;
3. dai erogazioni liberali e lasciti diversi;
4. dal fondo di riserva.

Art. 9- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione si ispira a principi di democrazia interna.

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice Presidente;
- d) Il Consiglio Direttivo;

Art. 10- L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo del corpo sociale. Unico limite alle sue decisioni sono le disposizioni di legge ed eventuali norme Federali.
2. E' composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative che non siano incorsi in provvedimenti di radiazione.
3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno carattere obbligatorio per tutto il corpo sociale.
4. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta dal Presidente, su proposta del Consiglio o da almeno un quinto del corpo sociale e ha luogo almeno una volta all'anno.
5. L'avviso di convocazione deve essere affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della data prefissata e deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e seconda convocazione.
6. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

a) L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo
- procedere alla nomina delle cariche sociali
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione
- approva gli eventuali regolamenti.

b) L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto;
- pone in liquidazione l'Associazione;
- compie operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida con qualsiasi numero di soci. Le delibere, in quest'ultimo caso, saranno valide con il voto favorevole dei tre/quinti dei partecipanti.

Qualora l'assemblea straordinaria sia chiamata a decidere su questioni riguardanti la liquidazione, il cambio di attività, modifiche sostanziali di statuto, sarà valida solamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza del Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente.

Le votazioni di norma saranno fatte per alzata di mano fatta eccezione per le elezioni del Consiglio Direttivo o per argomenti per i quali sia manifesta l'opportunità del voto segreto.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto; coloro che sono impediti a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega.

Ciascun socio potrà ricevere fino a 3 deleghe.

Nessuna delega potrà essere attribuita ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 11- IL PRESIDENTE

Il Presidente è il Legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Art. 12- IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Art. 13- CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ed un numero massimo di 7 (sette) membri, eletto per la prima volta nell'atto costitutivo; e per il triennio successivo dall'Assemblea tra i soci Ordinari e Fondatori. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni e i membri uscenti sono rieleggibili.
2. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri di cui al precedente **punto 1**, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. I Consiglieri così cooptati rimarranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la quale dovrà procedere alla nuova nomina e/o conferma. Il Consigliere nominato dall'Assemblea rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio.
3. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e comunque nel momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
4. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e la nomina di uno nuovo da parte dell'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o dal Vice Presidente o, per loro incarico, dal Segretario, mediante invito spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare o dal Revisore dei Conti se nominato.
7. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'Ordine del Giorno.
8. Le delibere del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione, o di chi presiede la riunione del Consiglio. Di ogni riunione, il Segretario dovrà redigere il Verbale e sottoscriverlo unitamente a chi avrà presieduto la riunione stessa.
9. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e pertanto lo stesso provvede alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, in conformità allo Statuto dell'Associazione stessa, nonché agli indirizzi programmatici dell'Assemblea.

Pertanto il Consiglio Direttivo:

- a. Stabilisce la quota associativa annua per i soci;
- b. dà esecuzione alle delibere assembleari;
- c. approva il bilancio consuntivo di esercizio, e l'eventuale relazione annuale delle attività svolte, l'eventuale documento di programmazione e l'eventuale bilancio preventivo per l'anno successivo da presentare per l'approvazione all'Assemblea;
- d. esprime i pareri circostanziati sulle proposte di modifica dello Statuto prima della loro presentazione all'Assemblea;
- e. redige l'eventuale Regolamento Interno dell'Associazione e le sue eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. delibera su ammissione, nomina, recesso, decadenza, ed espulsione dei soci;
- g. può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti – ivi compreso Presidente, Vice Presidente, Segretario - anche disgiuntamente, determinando i limiti ed i poteri della delega;
- h. può conferire procure per atti di straordinaria amministrazione;
- i. può ricevere donazioni, lasciti, successioni;

- j. può acquistare beni mobili e immobili, sottoscrivere azioni, obbligazioni ed altri titoli e deliberare su altri eventuali accantonamenti e sulla destinazione delle disponibilità patrimoniali;
- k. può assumere personale;
- l. decidere la stipula di convenzioni, accordi e/o contratti con Enti Pubblici, persone giuridiche private o persone fisiche;
- m. decidere su eventuali iniziative di carattere produttivo e marginali destinate alla raccolta di mezzi finanziari;
- n. esprime un parere sui documenti di indirizzo politico sottoposti alla sua attenzione;
- o. in caso di scioglimento dell'Associazione, propone all'Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti e nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

La legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, spetta al Presidente e, nel caso di sua assenza, od impedimento, al Vice Presidente, nei limiti, sempre dei poteri all'uno od all'altro conferiti dal Consiglio.

Gli atti elencati nel presente articolo ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati in via preventiva dal Consiglio Direttivo.

Nei casi di oggettiva necessità il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, può adottare provvedimenti d'urgenza, che dovranno essere successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.

Art. 14- GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutti gli incarichi previsti dal presente Statuto - con esclusione delle attività lavorative e professionali che potranno essere richieste per la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Associazione - sono essenzialmente gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 15- ANNO SOCIALE RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'anno sociale coincide con l'esercizio economico finanziario e parte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato all'assemblea entro 30 aprile dell'anno successivo.

In caso di avanzo di gestione, tale avanzo sarà e destinato come segue:

- 10% al fondo riserva;
- il rimanente sarà reimpiegato nelle attività dell'associazione.

Art. 16- SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea dovrà, in tale sede, nominare uno o più liquidatori, previa determinazione delle modalità e poteri ad essi attribuiti.

In ogni caso il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione, dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a favore di altra associazione o Enti non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17- CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci relative a quanto oggetto del presente statuto, nessuna esclusa, con il solo limite della sua compromettibilità ai sensi di legge, saranno sottoposte alla decisione in via rituale di un Arbitro Unico, da nominarsi in conformità al Regolamento dell'Associazione Giustizia Arbitrale di Firenze. L'Arbitro deciderà in base al Regolamento dell'Associazione. In caso di mancato accordo tra le parti circa la nomina dell'Arbitro, questo sarà designato dal garante dell'Associazione Giustizia Arbitrale.
2. Con decisione unanime di tutte le parti, la controversia potrà essere devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri dei quali due designati o, in caso di disaccordo, dal Garante dell'Associazione Giustizia Arbitrale.

Art. 18- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Il presente Statuto è stato approvato nell'assemblea straordinaria del giorno 16/06/2020